

Allegato 1

--

DISCIPLINARE TECNICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE IN SERVICE

Art. 1. - OGGETTO

Il presente disciplinare ha per oggetto l'esecuzione del servizio di manutenzione preventiva e correttiva delle apparecchiature biomediche e sanitarie localizzate negli immobili dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (AORMN).

L'intendimento delle Aziende Committenti è quello di pervenire ad una gestione di tali attrezzature in modo da garantirne la massima affidabilità ed un costante aggiornamento tecnologico in una cornice di sicurezza, di aderenza alle normative tecnico amministrative e di certezza programmata di spesa.

Art. 2. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Il servizio di manutenzione sarà regolamentato dal presente disciplinare.

Il servizio di manutenzione richiesto è di tipo: "TUTTO COMPRESO" (TC);

Tutte le procedure di manutenzione devono garantire quanto espresso all' art. 3 del D.Lgs. 46/97 integrato successivamente dal D.Lgs. 37/10, relativamente al concetto di "adeguata manutenzione".

Contratto "TUTTO COMPRESO":

Tale contratto deve comprendere tutte le visite di manutenzione preventiva e di manutenzione correttiva necessarie al mantenimento dell'affidabilità delle apparecchiature, presentate in offerta, così come le parti di ricambio ed il materiale usurabile.

Art. 3. - MANUTENZIONE PREVENTIVA

Per le attrezzature incluse nel contratto di manutenzione "TUTTO COMPRESO" la Ditta provvederà ad espletare tutte le procedure di manutenzione preventiva programmata, tarature, verifiche funzionali previste dai manuali di servizio delle apparecchiature e con le periodicità indicate. La descrizione sintetica delle procedure di manutenzione preventiva, che includa anche l'elenco di eventuali parti da sostituire periodicamente, dovrà essere fornita con la documentazione di gara.

Le date del piano di manutenzione preventiva saranno concordate con i servizi utilizzatori presso cui sono ubicate le tecnologie. All'inizio di ogni anno, dovrà essere fornito dalla Ditta al Servizio di Manutenzione Elettromedicale presente in Azienda, per iscritto, il calendario concordato.

La Ditta dovrà fornire all'AORMN la documentazione dettagliata comprovante l'effettuazione delle visite di manutenzione preventiva (fogli di lavoro, bolle, ...). Tale documentazione è vincolante al pagamento dei canoni di service. Nel caso di non rispondenza degli interventi di manutenzione è facoltà di questa Azienda sospendere la quota di manutenzione dei canoni, fino ad avvenuta regolarizzazione degli interventi.

Art. 4. - MANUTENZIONE CORRETTIVA

Gli interventi di manutenzione correttiva, anche se compresi in contratto, dovranno essere richiesti per il tramite degli uffici competenti delle Aziende Committenti. La Ditta dovrà fornire alle Aziende Committenti la documentazione dettagliata comprovante l'effettuazione degli interventi di manutenzione correttiva (fogli di lavoro, bolle, ...). Tale documentazione è vincolante al pagamento dei canoni di service. Nel caso di non rispondenza degli interventi di manutenzione è facoltà di questa Azienda sospendere la quota di manutenzione dei canoni, fino ad avvenuta regolarizzazione degli interventi.

Art. 5. - PERSONALE TECNICO DELLA DITTA

Tutti i tecnici della Ditta che interverranno sulle apparecchiature in contratto dovranno dimostrare di essere stati istruiti alla manutenzione e di essere autorizzati dal produttore delle apparecchiature ad intervenire sulle stesse. La Ditta dovrà fornire l'elenco nominativo dei tecnici che interverranno sulle apparecchiature biomediche delle Aziende Committenti e tenere questo elenco aggiornato durante tutto il tempo di validità contrattuale. La Ditta deve garantire sui tecnici indicati un'adeguata formazione e il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legislazione. Le Aziende committenti hanno facoltà di chiedere documentazione di verifica



relativa al rispetto del precedente paragrafo.

Le Aziende Committenti mettono a disposizione la documentazione necessaria all'Aggiudicatario a soddisfare i suoi obblighi relativi alla sicurezza dei suoi tecnici.

Art. 6. - TEMPI DI INTERVENTO E PENALITA'

Le prestazioni del servizio di manutenzione "TUTTO COMPRESO", fatto salvo gli interventi di manutenzione programmata, dovranno avvenire con tempistiche relative al **Tempo di intervento** ed al **Tempo di risoluzione del guasto** non superiori a quelle indicate negli allegati al Capitolato Tecnico.

NOTA:

Tempo di intervento = tempo che intercorre dalla chiamata dell'Azienda Contraente all'inizio dell'intervento tecnico;

Tempo di risoluzione = tempo che intercorre dalla chiamata dell'Azienda Contraente alla risoluzione del guasto e corretto ripristino della funzionalità;

Per ogni giorno di ritardo (inteso come 24 ore solari consecutive, prefestivi e festivi inclusi) rispetto alle tempistiche indicate nei documenti citati, ovvero all'eventuale offerta migliorativa da parte della Ditta concorrente, sarà applicata una penale pari a:

$$((\text{canone annuale di locazione della TS coinvolta IVA inclusa}) / 365)) \times 2$$

NOTA: il canone di locazione della TS è da intendersi come valore di aggiudicazione indicato nell'offerta economica, IVA inclusa.

In caso di inosservanza a quanto sopra richiesto, le aziende Committenti, oltre all'applicazione delle penali su indicate, si riservano la facoltà di richiedere alla Ditta il rimborso delle spese eventualmente sostenute per garantire ai propri pazienti le prestazioni dovute anche tramite trasferimento presso altre strutture. Sono, pertanto, da intendersi esigibili al rimborso anche i costi relativi agli spostamenti, alle prestazioni sanitarie e tutto ciò che consegue in termini di riorganizzazione dei turni lavorativi del personale interno e sua remunerazione.

Art. 7. - GIORNI DI INDISPONIBILITÀ E PENALITA'

La Ditta dovrà specificare dovrà attenersi a rispettare quanto dichiarato nei questionari tecnici circa il limite del **numero massimo di giorni di indisponibilità/anno** su ciascuna apparecchiatura fornita.

La indisponibilità viene calcolata dal momento in cui alla Ditta viene richiesto l'intervento fino alla risoluzione del guasto anche se l'apparecchiatura funziona parzialmente. Esempi. Se la Ditta viene chiamata l'11 novembre e interviene lo stesso giorno e ripara il guasto è conteggiato un giorno di indisponibilità, se interviene il 12 novembre e ripara il guasto sono conteggiati due giorni di indisponibilità, se interviene ripetutamente e il guasto viene risolto il 20 novembre sono dieci giorni di indisponibilità. I giorni di indisponibilità devono comprendere anche le giornate di manutenzione preventiva.

Saranno applicate per ogni giorno di indisponibilità in più rispetto a quelli stabiliti una penale per ogni giorno di ritardo pari ad €:

$$((\text{canone annuale di locazione della TS coinvolta IVA inclusa}) / 365)) \times 2$$

NOTA: il canone di locazione della TS è da intendersi come valore di aggiudicazione indicato nell'offerta economica, IVA inclusa.

In caso di inosservanza a quanto sopra richiesto, le aziende committenti, oltre all'applicazione delle penali su indicate, si riservano la facoltà di richiedere alla Ditta il rimborso delle spese eventualmente sostenute per garantire ai propri pazienti le prestazioni dovute anche tramite trasferimento presso altre strutture. Sono, pertanto, da intendersi esigibili al rimborso anche i costi relativi agli spostamenti, alle prestazioni sanitarie e tutto ciò che consegue in termini di riorganizzazione dei turni lavorativi del personale interno e sua remunerazione.

Art. 8. - REFERENTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE

Nessun intervento potrà essere effettuato senza la preventiva autorizzazione dei Servizi Competenti e/o Referenti per la manutenzione delle Apparecchiature Biomediche afferenti alle Aziende Committenti.

Art. 9. - ELENCO APPARECCHIATURE, VARIABILITA'

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare il servizio di cui al presente disciplinare per le sole apparecchiature previste in contratto.

Per le prestazioni occasionali o specifiche, che non rientrano tra quelle previste nella presente convenzione, si farà riferimento alle sole richieste presentate dalle Aziende Committenti.

Art. 10. - RESPONSABILITA' DELLA DITTA

Sarà obbligo della Ditta adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi, evitare danni a beni pubblici o privati.

Ogni più ampia responsabilità, nel caso di infortuni o danneggiamenti qualsiasi, ricadrà pertanto sulla Ditta, che dovrà risponderne in sede civile e penale restandone completamente sollevate le Aziende Committenti.

La Ditta è inoltre responsabile verso le Aziende Committenti per tutte le opere eseguite da Ditte ad essa collegate e dai trattamenti normativi dei relativi dipendenti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro.

La Ditta resta inoltre responsabile di ogni danno che le proprie maestranze arrecheranno alle attrezzature ed impianti, per quanto verrà danneggiato o asportato intendendosi quindi obbligata a risarcire e riparare a proprie spese.

La Ditta è responsabile penalmente e civilmente per gli eventuali danni causati da cattiva manutenzione, da mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione o sostituzione, non solo per la completa inaffidabilità delle apparecchiature, ma anche per la loro buona conservazione nel tempo.

La Ditta aggiudicataria è tenuta contrattualmente all'esatta osservanza delle norme stabilite in quanto applicabili ed in via integrativa delle prescrizioni e vincoli previsti nel CSA e nello schema di contratto:

- dal Capitolato Generale approvato con D.P.R. 16/7/1962 n. 1063;
- da tutte le norme, leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale di ogni tipo;
- dai contratti collettivi e aziendali di lavoro per quanto concerne trattamenti economici e normativi del personale impiegato;
- di tutte le norme tecniche in vigore (CEI, UNI, ecc ...)
- di tutte le norme, leggi e dei regolamenti per la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L'Aggiudicatario è considerato a tutti gli effetti Impresa Capo Commessa. Esso è unico responsabile garante della bontà dell'esecuzione dei servizi. Esso è tenuto a realizzare con proprio personale tutti i servizi attinenti alla propria specializzazione, nessuno escluso.

Art. 11. - VISITE E VERIFICHE

Le Aziende Committenti si riservano il diritto di eseguire o di fare eseguire tutte le visite e le verifiche che riterrà opportune per il controllo della conduzione del servizio.

Delle risultanze delle visite o delle verifiche sarà redatto regolare verbale che verrà sottoscritto dalla Ditta e dal relativo Ufficio di Competenza delle Aziende Committenti.

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di fornire il supporto necessario, senza alcun costo aggiuntivo, ad autorità terze che lo richiedano, nel caso di visite e verifiche sulle apparecchiature oggetto del presente disciplinare.

Art. 12. - OSSERVANZA DI LEGGI E NORME

La Ditta è tenuta contrattualmente all'esatta osservanza delle norme stabilite:

- a) dal Contratto Generale approvato con D.P.R. 16/7/1962 n. 1063;
- b) da tutte le norme, leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale di ogni tipo;
- c) dai contratti collettivi e aziendali di lavoro per quanto concerne trattamenti economici e normativi del personale impiegato;
- d) di tutte le norme tecniche in vigore (CEI, UNI, ecc.);
- e) di tutte le norme, leggi e dei regolamenti per la sicurezza e l'igiene del lavoro.



Art. 13. - SPEDIZIONI E LOGISTICA

La Ditta si fa carico di tutti gli oneri che riguardano le attività logistiche di spedizione, per tutto quel che concerne la gestione delle apparecchiature da spedire o ricevere. Verrà indicato un indirizzo di riferimento per ciascun Presidio Ospedaliero dell'AORMN al quale spedire il materiale o dal quale ritirare eventuale materiale da riparare.

Le Aziende Committenti si riservano la facoltà di cambiare, in qualsiasi momento, le modalità di spedizione concordate, modificando l'indirizzo di riferimento, previa comunicazione verso la Ditta.

data

per accettazione La DITTA

(timbro e firma leggibile)